



— SGS —  
**CAMPIONATI**



# SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025/2026

## COMUNICATO UFFICIALE N° 137/Campionati Giovanili del 05/05/2026

### Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C

#### GIUSTIZIA SPORTIVA

##### **Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 05/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### **Gara del 03/05/2026**

##### **Reclamo S.S. Giugliano Calcio 1928 gara Latina Calcio 1932 – S.S. Giugliano Calcio 1928**

- Visto il referto della gara Latina - Giugliano valida per il Playoff gara n° 02 del Girone C, non disputata, e i relativi allegati (riserva scritta presentata dal Giugliano);
- visti il preannuncio di reclamo e il successivo reclamo tempestivamente presentati dal Giugliano che ha dedotto che la partita, a causa delle condizioni del terreno di gioco non poteva essere disputata, chiedendo quindi di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 al Latina;
- rilevato che il Latina ha presentato tempestivamente controdeduzioni;

##### **si osserva quanto segue**

- Dal referto di gara risulta che *“Preso possesso degli spogliatoi, alle 14:15, la terna procedeva con il solito sopralluogo del terreno di gioco. Già in questa prima visione, il terreno si presentava gravemente danneggiato. In particolare, nella fascia centrale del campo (da porta a porta) e soprattutto all'interno e in prossimità di entrambe le aree di rigore, la terna constatava la presenza di numerose sezioni in cui il “tappeto” del campo sintetico appariva già divelto o in cui poteva essere facilmente sollevato. In queste zone, si vedeva, altresì, sotto al sintetico, parte del tappeto di gomma presente, anch'esso rovinato, e la base cementizia inferiore. L'arbitro quindi tra le varie zone logorate e sparse lungo il terreno di gioco e che, in media, avevano dimensioni di circa 30x30 cm, ne distingueva tre in cui si raggiungevano aree di circa 1-2 m<sup>2</sup>, in forme rettangolari. Tutte queste zone si presentavano quindi instabili e mobili. La terna tornava allora negli spogliatoi e l'arbitro avvertiva il dirigente del Latina Scapin Carlo che in quelle condizioni non poteva essere assicurata la sicurezza dei calciatori in campo. Alle 14:25 il Giugliano, nella persona di Morrone Domenico, presentava ufficialmente riserva scritta (ALLEGATO 1), in cui lamentava le condizioni del terreno di gioco e che fosse pericoloso giocare. L'arbitro sottoscriveva quindi la riserva. Alle 14:30, l'Arbitro effettuava, alla presenza dei capitani, un primo controllo ufficiale del terreno di gioco, al termine del quale constatava l'impraticabilità dello stesso e l'assenza dei requisiti minimi di sicurezza. L'arbitro avvertiva nuovamente Scapin Carlo che, rebus sic stantibus, non si sarebbe potuto giocare. Quest'ultimo*





— **SGS** —  
**CAMPIONATI**



*rispondeva che, a suo parere, difficilmente si sarebbe risolto il problema in tempo utile". Quindi il Direttore di gara effettuava il riconoscimento di entrambe le squadre e successivamente il Dirigente Accompagnatore del Latina "chiedeva ufficialmente all'arbitro di attendere un tempo di gara per permettere le riparazioni necessarie. L'arbitro avvertiva quindi i dirigenti di ambo le società che si sarebbero attese le 15:40 per effettuare l'ultimo e definitivo sopralluogo del terreno di gioco".*

*Dopo i tentativi di riparare il terreno di gioco apponendo chiodi all'estremità delle zone divelte, "Alle 15:40 l'arbitro, alla presenza dei capitani, effettuava l'ultimo sopralluogo del terreno di gioco. Constatava quindi l'inadeguatezza delle riparazioni effettuate, sia per quanto riguardava la superficie riparata, interessando solo su una delle tre zone più grandi, sia per quanto concerneva la qualità della riparazione stessa, precaria e malferma, con il rischio di chiodi in campo in caso di cedimento. L'arbitro dichiarava quindi la definitiva impossibilità di disputare la gara".*

- Così sinteticamente ricostruiti i fatti, emerge chiaramente che il Direttore di gara, il cui rapporto fa piena prova circa i fatti accaduti, ha constatato di persona l'esistenza del grave danneggiamento del terreno di gioco che in più punti risultava divelto (nelle foto allegate al referto sono chiaramente visibili le condizioni precarie del manto in erba artificiale), cui il Latina ha tentato di porre rimedio, senza però riuscirci; l'Arbitro, dopo aver constatato che la situazione non era tale da consentire lo svolgimento della gara (la riparazione ha interessato solo una delle tre zone più grandi e comunque risultava precaria e malferma, con il rischio di chiodi in campo in caso di cedimento), ha deciso di non dare inizio alla gara per ragioni di poca sicurezza per l'incolumità dei giocatori.
- Nelle controdeduzioni il Latina ha sostenuto che l'impianto ha regolarmente ospitato una gara ufficiale Under 14 Regionale girone C il giorno precedente a quello della gara, senza che alcuna eccezione sia stata posta dalle società interessate né dall'Arbitro della gara; che lo stato dell'impianto era pertanto di piena conformità ed è probabile che le mutate condizioni del terreno di gioco, rispetto al giorno precedente, siano state causate da ingresso non autorizzato all'impianto da parte di terzi, che hanno presumibilmente determinato le condizioni poi rilevate; che la valutazione circa le condizioni del terreno di gioco sono state eseguite da parte del Giugliano che non ha le competenze per valutare le effettive condizioni dello stesso e che le foto allegate al ricorso, sono state effettuate dalla ricorrente unilateralmente e non corrispondono allo stato effettivo del manto erboso; che i dirigenti del Latina si sono adoperati al meglio per rimuovere tempestivamente le problematiche riscontrate e ove avessero avuto anche la minima percezione del problema, poi rilevato allo Stadio "D. Bartolani", avrebbero potuto agevolmente chiedere preventivamente la disputa dell'incontro in questione su altro impianto. Tali considerazioni non appaiono tuttavia fondate.
- Premesso che lo stato del terreno di gioco è stato constatato personalmente anche dal Direttore di gara che ne ha fornito ampia descrizione e che trova esatto riscontro nelle foto allegate, non può rilevare la circostanza che in precedenza si sia svolta un'altra partita. Né può essere accolta la tesi, sostenuta peraltro in termini dubitativi, che le condizioni del terreno siano state la conseguenza dell'ingresso di persone non autorizzate. Infatti, dalla descrizione della situazione del campo e da quanto risulta dalle foto, emerge una situazione di degrado generalizzato del campo che non pare compatibile con l'estemporanea opera di estranei introdottisi abusivamente all'interno dell'impianto (non risultando neanche che sia stata presentata una denuncia alla pubblica autorità per il danneggiamento da parte di ignoti). Al riguardo va ricordato che la società ospitante è responsabile della custodia e della integrità del campo e risponde della sua inadeguatezza, salvo dimostrazione della forza maggiore o del caso fortuito, imprevedibile, eccezionale o straordinario che nella specie non sono stati provati.
- Pertanto, visti gli artt. 65, lett. b) e 66, lett. a) del CGS, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del CGS, anche in accoglimento del reclamo del Giugliano, deve ritenersi il Latina responsabile della situazione di insussistenza, constatata dal Direttore di gara, delle condizioni per garantire l'incolumità fisica dei partecipanti all'incontro, che di fatto ha impedito la regolare effettuazione della gara, con la conseguenza che il Latina deve essere punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 – 3.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il reclamo presentato dalla società Giugliano e infligge alla società Latina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3; non si addebita il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell'art. 48, co. 6 C.G.S..





PUBBLICATO IN ROMA IL 05/05/2026

**IL SEGRETARIO**  
Vito di Gioia

**IL PRESIDENTE**  
Vito Tisci

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

